IL MONITORE ECCLESIASTICO
Anno LII - Serie IV - Vol. IX - Fasc. XI - Novembre 1927

SOMMARIO: ATTI DELLA SANTA SEDE. - Atti del S. P. Pio XI. I. La nuova Regola di S. Francesco pei Terzi Ordini regolari, p. 322. II. Nella consacrazione di Mgr. Hayasaka, p. 351. – S. C. del S. Officio. I. Condanna di un opuscolo su l'*Action française*, p. 326. II. Circolare sulla pseudo unione delle Chiese, p. 326. – S. C. dei Religiosi. Le Suore e l'*Azione Cattolica*, p. 329. - S. C. dei Riti. Sul suono funebre delle campane, p. 331. – S. C. dei Seminari. Per la conservazione dei documenti e libri, p. 331. — DISCUSSIONI. Su la facoltà per le dispense matrimoniali, p. 332. — QUESTIONI. I. Il registro delle Messe, p. 340. II. Cappellanie corali, p. 344. III. Perequazione di benefici, p. 345. — QUESITI MINORI (34-37), p. 346. — BREVI RISPOSTE (69-93), p. 348. CRONACA ECCLESIASTICA, p. 351. — RECENSIONI, p. 352.

ATTI DELLA SANTA SEDE

BIBL. TH. P. R.

Atti del Santo Padre Pio XI.

I.

Si approva e si pubblica la Regola di S. Francesco (conformata al Codice) per i Terziari e le Terziarie Regolari che vi fondano le proprie Costituzioni. [*A. A. S.* XIX, 361] (1).

Costituzione Apostolica. — PIUS *Episcopus Servus servorum Dei Ad perpetuam rei memoriam.* – Rerum condicio ea erat, in Italia praesertim, sub exitum saeculi duodecimi aliquantoque serius, ut, quamvis universe christiana societas in fide consisteret, homines tamen nimis multi, fluxarum rerum cupiditate distenti vitaeque superbia elati, in omnem morum pravitatem erumperent; atque, elanguescente iam caritate Christi, odia usquequaque foverent et civitates ad intestina bella calamitose impellerent. Nihil igitur optatius tum esse poterat quam ut singularis vir a Deo excitaretur qui, virtutum omnium laude praecellens, et opportuna remedia his malis afferret et populos ad christianos spiritus revocaret. Iamvero nemo ignorat societatis eorum temporum emendandae munus praecipue Francisco Assisiensi divinitus demandatum esse, qui effrenatis vitiis studium opponens christianae humilitatis et paupertatis, mutua omnes caritate coniungere studuit. Itaque cum plurimi undique ad tantum virum confluerent discipuli, in immensum sane succrevit Franciscalium Familia, cum ex sodalibus trium Ordinum quos Franciscus ipse constituit, tum deinceps ex iis tertiariis qui, perfectioris vitae cupidi, communem vitam agentes, *sodales Tertii Ordinis Regularis* nuncupati sunt. Merito

(1) Notisi l'importanza del documento; non si tratta di uno dei soliti Brevi di approvazione di costituzioni, di un Ordine o Congregazione, ma di Bolla che sancisce e promulga la nuova *Regola* di S. Francesco, ch'è a base di innumerevoli Religioni terziarie maschili e femminili.

igitur hi quoque Seraphici Patris memoriam, septimo exeunte saeculo ab obitu eius sanctissimo, non solum piis supplicationibus sollemnibusque sacris publice habitis, sed etiam actuosioris pietatis propositis laeto animo per hunc annum celebrarunt. Etenim omnes norunt quam diligenter, inde ab instituti sui initio, tertiarii regulares sanctum Francisci spiritum induere contenderint, eundemque in multa religionis et caritatis opera traducere consueverint. Quapropter factum est ut Decessor Noster Leo PP. X, Constitutione data *Inter cetera*, eorum Regulam comprobaret. Atqui, ut in humanis rebus contingit, plura quidem, decursu temporum, quae a Leone PP. X decreta fuerant, vel prorsus obsolevere vel cum quibusdam Codicis iuris canonici praescriptis non omnino consentiunt. Quamobrem necesse fuit ut illa Leonis X lex ad nostra haec tempora itemque ad recentiora Ecclesiae decreta accommodaretur, ut Tertiarii Regulares, aliaeque multiplices votorum simplicium religiosae familiae quae, cum in suum ipsarum institutum Francisci spiritum induxerint et franciscali nomine utantur, Franciscum Patrem quodam modo habent, novum inde incrementum capientes, alacritate vel maiore optime de christiana civilique re mereri pergerent. Itaque legis huiusmodi emendandae munus Sacrae Congregationi negotiis Religiosorum praepositae mandavimus, quae, cum novam *Regulam* franciscali spiritu plenius imbutam et hodierno Ecclesiae iuri congruentem confecisset, eam ipsam Nobis approbandam pro officio subiecit; cuius quidem Legis ea sunt capita quae hic referuntur.

Regula tertii ordinis regularis seraphici Patris S. Francisci. — Caput I. *Summa vitae religiosae.* – 1. Forma vitae Fratrum et Sororum Tertii Ordinis regularis sancti Francisci, haec est: Domini nostri Iesu Christi sanctum Evangelium observare, vivendo in obedientia, castitate et paupertate.

2. Fratres et Sorores, ad imitationem Patris Seraphici, promittunt obedientiam et reverentiam Domino Papae et Ecclesiae Romanae. Tenentur etiam obedire Superioribus suis canonice institutis, in omnibus quae respiciunt finem generalem et specialem proprii Instituti (Ex Reg. I et II Ordinis, cap. I).

Caput II. *De novitiatu et professione.* – 3. Fratres et Sorores ad hunc Tertium Ordinem recipiendi debent esse fideles catholici, de haeresi non suspecti, in obedientia Romanae Ecclesiae firmi, matrimonio non ligati, debitis expediti, corpore sani, animo prompti, nulla vulgari infamia maculati, cum proximis reconciliati. Et de iis omnibus, antequam recipiantur, ab eo qui recipiendi habet facultatem sunt diligenter examinandi (Regula III Ord. a Leone X approbata, cap. I), sacris canonibus Constitutionibusque propriis servatis.

4. Annus novitiatus debet sub disciplina Magistri hoc habere propositum, ut informetur alumni animus studio regulae et constitutionum, piis meditationibus assiduaque prece, iis perdiscendis quae ad vota et ad virtutes pertinent, exercitationibus opportunis ad vitiorum semina radicitus

exstirpanda, ad compescendos animi motus, ad virtutes acquirendas. Conversi praeterea diligenter in christiana doctrina instituantur, speciali collatione ad eos habita semel saltem in hebdomanda (Can. 565, § 1 et 2).

5. Expleto tempore probationis, qui idonei inveniuntur, ad professionem admittantur.

Caput III. *De caritate erga Deum et proximum.* – 6. Remotis per tria sacra vota obstaculis, quae sanctimoniam impediunt, Fratres et Sorores contendant legem divinam implere, quae tota pendet in caritate erga Deum et proximum. Caritas est omnium virtutum forma et vinculum perfectionis. Ad mortificanda vitia, ad proficiendum in gratia, ad consequendam virtutum omnium summam, nihil melius, nihil validius caritate.

7. Magnum signum et adiumentum dilectionis in Christum est frequens, imo quotidianus accessus ad SS. Eucharistiam, quae simul est et sacrum convivium et memoria passionis eius. Sit quoque religiosarum animarum cura Dominum Iesum, sub mirabili mysterio nobiscum manentem, frequenter visitare ac devote venerari: hoc enim maximum est Sacramentum in Ecclesia et fons inexhaustus bonorum omnium.

8. Probatio autem dilectionis in Deum est exercitium caritatis erga proximum; ideo in vero Christi discipulo caritas in proximum maxime eluceat; omnis locutio sit ordinata, utilis et honesta: ut caritas abundet in opere, necesse est eam in corde prius abundare.

Caput IV. *De divino Officio, oratione et ieiunio.* – 9. Fratres et Sorores, prout propriae Constitutiones ferunt, digne, attente ac devote divinum Officium persolvant. Conversi vero et Conversae dicant duodecim *Pater* pro Matutino et Laudibus, pro qualibet alia hora canonica quinque.

10. Quolibet autem die, nisi legitime impediantur, debent Missam audire, et procurare quod habeant pium sacerdotem ab Ordinario loci probatum, qui illis verbum Dei certis diebus proponat et eos ad poenitentiam et virtutes inducat (Reg. III Ord. cit., cap. IV).

11. Debent etiam quolibet die intra se et Deum, cogitare quid fecerint, dixerint et cogitaverint, seu conscientiae examen peragere, de propriis culpis veniam humiliter petere ac emendationis proposita Deo offerre et commendare (Reg. cit., cap. IV).

12. Curent omnes per frequentem Christi Passionis meditationem devotionis fervorem quotidie nutrire et fovere; Seraphicum Patriarcham sequantur et imitentur, ut valeant et ipsi cum S. Paulo exclamare: « Christo confixus sum cruci ». « Vivo autem iam non ego: vivit in me Christus ». (Gal., II, 19-20).

13. Praeter abstinentias et ieiunia quibus omnes adstringuntur, ea observent quae in propriis Constitutionibus ordinantur, praesertim vigilias solemnitatum Immaculatae Conceptionis et Seraphici P. Francisci.

Caput V. *De modo interius exteriusque conversandi.* – 14. Cum Fratres et Sorores huius Fraternitatis dicantur *de Poenitentia*, mortificationis crucem quotidie ferant, sicut vere poenitentibus congruit.

15. Oportet insuper eos ab omni curiositate, tam in vestimentis quam in aliis quibuscumque abstinere. Et iuxta Apostolorum principis beati Petri salubre consilium, depositis ceteris vanis saeculi ornamentis, nullum

ornamentum corporale portare debent, nisi proprium religiosum habitum (Reg. cit., cap. VI). Tenentur etiam ad clausuram servandam iuxta sacros canones et proprias Constitutiones.

16. Debent quoque esse parci in verbis et locutionibus, quae raro sine peccato multiplicantur. Talis sit Fratrum et Sororum conversatio, ut omnes verbo et exemplo aedificent ac memores sint Dominum dixisse: « Sic luceat lux vestra coram hominibus: ut videant opera vestra bona, et glorificent Patrem vestrum, qui in caelis est » (Matth., V, 16). Pacem annuncient omnibus humili et devota salutatione utentes: et pacem non in ore tantum, sed et in corde semper secum deferant (Reg. cit., cap. VI).

Caput VI. *De cura infirmorum.* – 17. Si quis Frater vel Soror in infirmitatem ceciderit, nemo sit qui operam suam adiutricem neget; sed Superiorum erit congruum pro infirmo servitium disponere. Ceteros, tali servitio non addictos, infirmum visitare non pigeat, et consolatoriis verbis confortare. Non tantum infirmis sed et senibus, aut alio modo indigentibus, caritatis officia omnes laeto animo praestent sicut decet seraphici Patris filios.

18. Teneantur potissimum Superiores infirmum vel infirmam monere de infirmitatis poenitentia acceptanda, de vera conversione ad Deum facienda, mortis quoque propinquitatem proponant et iudicii divini districtionem simulque divinam misericordiam (Reg. cit., cap. VII).

19. Postquam aliquis Frater vel Soror ab hac luce migraverit, Superiores curabunt quod eius exsequiae magna cum pietate celebrentur (Reg. cit., cap. IX). Pro anima vero cuiuscumque defuncti statuta suffragia fideliter persolvantur.

Caput VII. *De labore et modo laborandi.* – 20. Qui Dei servitio, Spiritus Sancti adiuvante gratia, sese manciparunt, otium fugiant, et divinis laudibus, vel religiositatis aut caritatis operibus fideliter et devote incumbant (Cf. Reg. II Ord., cap. VII).

21. Religiosi ideo officia sua propter Deum adimpleant, et quidquid ab eis Superiores exquisierint, prout vires ferunt, devote et fideliter, ut dictum est, perficiant. Viliora etiam, si quae facienda sint, ne recusent; imo libentius quam alia peragant, Seraphici Patris vestigia sequentes.

22. Omnia in caritate fiant, et sanctus Dei amor animos religiosorum ad opera perficienda ita impellat, ut nonnisi pro eius gloria et honore operari eos contingat; et Sancti Pauli Apostoli monitum adimpleant: « Sive manducatis, sive bibitis, sive aliud quid facitis: omnia in gloriam Dei » (*I Cor.*, X, 31).

Caput VIII. *De obligatione servandi quae in Regula continentur.* – 23. Omnia et singula in praesenti Regula contenta sunt consilia ad facilius salvandas animas viatorum, et nulla sunt obligatoria ad peccatum, mortale et veniale, nisi humano vel divino iure aliquis alias esset obligatus (Reg. cit., cap. X).

24. Obligantur tamen Fratres et Sorores facere poenitentias sibi a Superioribus impositas, quando super hoc requiruntur. Obligantur etiam ad tria vota essentialia: ad paupertatem iuxta terminos propriorum statutorum; ad castitatem, se adstringendo ad servandum caelibatum et insuper novo

titulo, id est ipsius voti, ad abstinendum a quocumque actu, tum externo, tum interno castitati opposito; ad obedientiam, assumendo obligationem obediendi mandato legitimi Superioris ad normam propriarum Constitutionum (Cf. Reg. cit., cap. X).

25. Omnes tam Fratres quam Sorores ad religiosi status quem professi sunt praescriptum, vitam instituant et componant, atque in primis, quae ad suorum votorum perfectionem pertinent, fideliter observent. Ea praesertim maximi faciant, quae ad Seraphici Patris caritatem et paupertatem sectandas inducunt: filium enim maxime decet Parentis sui et imaginem et virtutes referre.

Conclusio. — *Sancti Patris Francisci Benedictio.* – Quicumque haec observaverint, in caelo repleantur benedictione altissimi Patris caelestis, et in terra repleantur benedictione dilecti Filii sui, cum sanctissimo Spiritu Paraclito et omnibus Virtutibus caelorum et omnibus Sanctis. Et ego Frater Franciscus, parvulus vester et servus, quantumcumque possum, confirmo vobis intus et foris istam sanctissimam benedictionem, quam habeatis cum omnibus Virtutibus caelorum et omnibus Sanctis nunc et in saecula saeculorum. Amen. (Ex Seraphici Patris testamento).

Nos quidem, veterem Legem Leonis PP. X prorsus abrogantes, libenter, saeculo a Francisci obitu septimo exeunte, hanc *Regulam Tertii Ordinis Regularis Seraphici Patris S. Francisci* apostolica auctoritate Nostra approbamus et confirmamus; id fore plane confisi ut Tertiarii Regulares, iique omnes qui, etsi vota sollemnia ex instituto non habent, religiosam tamen vitam, duce Francisco, agunt, spiritu novae Legis roborati, quemadmodum egregie scribebat Decessor Noster Benedictus PP. XV, *ceteris sodalibus Tertiariis, qui mundi negotiis curisque impliciti* remaneant, *in christiana perfectione colenda* sint *exemplo, eisque tamquam duces ad sempiternam salutem quaerendam* praeire pergant (1).

Haec mandamus, decernentes, praesentes Litteras et Statuta in eas inserta atque inclusa, firma, valida atque efficacia semper exstare ac permanere, suosque plenos atque integros effectus sortiri et obtinere, illisque, ad quos spectant aut in posterum spectare poterunt, nunc et pro tempore amplissime suffragari; sicque rite iudicandum esse ac definiendum, irritumque ex nunc et inane fieri, si quidquam secus super his, a quovis, auctoritate qualibet, scienter vel ignoranter attentari contigerit. Non obstantibus contrariis quibuslibet, etiam speciali atque individua mentione dignis. Volumus autem, ut harum Litterarum exemplis atque excerptis, etiam impressis, manu alicuius Notarii publici subscriptis et sigillo viri in ecclesiastica dignitate constituti

(1) Queste parole sono in una lettera al P. Rigo, Ministro generale del Terz'Ordine Regolare francescano, data il 20 febbraio 1921. (*A. A. S.*, XIII, 131).

munitis, eadem prorsus fides adhibeatur, quae haberetur ipsis praesentibus, si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, die IV mensis Octobris, in festo Sancti Francisci Assisiensis, anno MDCCCCXXVII, Pontificatus Nostri sexto.

De speciali mandato SS.mi (1)

C. Card. LAURENTI,
S. Congreg. de Religiosis Praefectus.

Fr. ANDREAS Card. FRÜHWIRTH,
S. R. E. Cancellarius.

Ioseph Wilpert, *Protonotarius Apostolicus, Decanus.*
Dominicus Jorio, *Protonotarius Apostolicus.*

(L. ✠ P.).

Reg. in Canc. Apostolica, vol. *XXXVI, n. 87.* - *M. Riggi.*

Suprema Sacra Congregazione del S. Officio.

I.

Condanna dell'opuscolo l'« Action française et le Vatican ». [*A. A. S.*, XIX, p. 347].

Cum ad hanc Supremam Sacram Congregationem Sancti Officii delatum fuerit opus, cui titulus, *Les pièces d'un procès — L'« Action Française » et le Vatican — Préface de Charles Maurras et Léon Daudet*, iussu SSmi D. N. Pii Papae XI hoc praesenti decreto idem opus proscribitur, damnatur atque in Indicem librorum prohibitorum inseritur.

Datum Romae, ex aedibus S. Officii, die 18 Septembris 1927.

Aloisius Castellano, *Supremae S. C. S. Off. Notarius.*

II.

Si mettono in guardia nuovamente i fedeli, specie della Germania, dalle mene degli acattolici di procurare una falsa unità della Chiesa nella fusione delle diverse confessioni cristiane (2).

Circolare. — *11 aprile 1927.* - Suprema haec Sacra Congregatio, cui cura incumbit depositum Fidei conservandi integrum et tuendi, magna quidem cum sollicitudine animadvertens opiniones quasdam motusque animorum doctrinae catholicae contrarios quotidie magis in Germania invalescere, sanctissimo officio suo ne desit, grave periculum, quod inde in Christi fideles imminet, denuntiat.

(1) Non avendo ancora, per infermità, preso possesso del Cancellierato di S. R. C.

(2) Rileviamo questo importante documento dall'*Archiv f. Kirchenrecht*, 1927, p. 349 ss. Sebbene riguardi particolarmente la Germania, è facile rilevare la importanza dogmatica della precisazione degli ereticali errori che sono a base di tale movimento.

Etenim die 9 Octobris 1918 publice instituta est « Unio Altae-Ecclesiae — *Hochkirchliche Vereinigung* », ex qua paulo post ortum duxit « Altum-ecclesiasticum-oecumenicum Foedus — *Hochkirchlichökumenischer Bund* » promovendae, ut aiunt, « unioni » trium praecipuarum confessionum, quae nomine christiano gloriantur, nempe Romanae (catholicae), Evangelicae (protestanticae) et Orientalis (schismaticae); eiusque unionis quasi quoddam vinculum volunt esse antiquam quinque priorum saeculorum fidem, eam tamen secundum ipsorum placita acceptam. Ex quo patet falsas illas assertiones, immo haereses consequi:

prioribus quinque saeculis primatum iurisdictionis Romani Pontificis agnitum non esse;

tamquam futiles disceptationes considerandas esse controversias dogmaticas, etiamsi oecumenicis conciliis, vel solemnibus S. Sedis documentis, aut magisterio Ecclesiae ordinario definitive solutae sint;

Ecclesiam Christi post priora saecula et unam et unicam esse desiisse, atque eius proprietates nunc tandem ex conventione omnium qui christianum nomen sibi vindicant reparandas esse;

Romanum Pontificem neque Petri, Principis Apostolorum, legitimum successorem, neque Jesu Christi in terris Vicarium esse, ideoque iurisdictionis primatum, qui vere proprieque dicitur, ab ipso divino Ecclesiae Conditore minime accepisse;

Sanctam Ecclesiam Apostolicam Romanam a vera Fide primigenia, quam ipsa multipliciter immutaverit et corruperit, defecisse.

Hi sane tam manifesti tamque perniciosi errores per se catholicos omnes deterrere debuissent ne huiusmodi Unioni quidquam adiumenti afferrent aut quoquam modo faverent; sed contra factum est: nam ex Commentario ipsius Unionis periodico « Una Sancta » aliisque publicis significationibus colligitur, aliquot Sacerdotes e clero tum saeculari tum regulari, cum sanae doctrinae iactura, « Altaeoecumenicae-Ecclesiae, quae dicitur, id est, *Hochoekumenische-Kirche* » suffragari atque eius Commentarii conscribendi, cui titulus « Una Sancta », esse participes.

Itaque, ut alias alibi similibus causis, sic apud vos isti negotio, tanti momenti, Suprema Sacra Congregatio suum ducit intervenire et Amplitudinem Tuam rogare attendat animum ad praesentissimum periculum quod ab ista *Alta-oecumenica-Ecclesia* nostris ingruit. Ea quidem nondum fortasse ita late diffusa est neque ita multum habet roboris; at, si libere inter catholicos serpere sinitur, fieri non potest quin, vel falsa principia disseminando, vel dogmata catholica obscurando et confundendo, fidelibus de grege Jesu Christi multa inferat detrimenta.

En igitur quod Sacra haec Congregatio die 4 iulii 1919 edidit decretum (1):

« In generali consessu Supremae Sacrae Congregationis Sancti Officii, habito feria IV, 2 iulii 1919, proposito dubio: " Utrum instructiones huius eiusdem Supremae Sacrae Congregationis, latae die 16 septembris 1864 (2), circa participationem catholicorum cuidam societati Londini erectae ad *procurandam*, ut aiebant, *christianitatis unitatem*, applicandae sint, et a fidelibus servandae etiam quoad eorundem participationem conventibus quibuscumque, comitiisque publicis vel privatis ab acatholicis indictis, qui finem sibi praestituunt unionem procurandi omnium coetuum christianorum nomen sibi vindicantium "; Emi ac Revmi Dni Cardinales in rebus fidei et morum Inquisitores Generales respondendum mandarunt: " *Affirmative*, et iterum evulgandas esse in ephemeride officiali Sanctae Sedis supra memoratas litteras (3), una cum aliis ad quosdam Puseistas anglicos datis die 8 novembris 1865 (4) " ».

SSmus D. N. D. Benedictus div. Prov. Papa XV sequenti feria V, die 3. eiusdem mensis et anni, in solita audientia R. P. D. Adsessori S. O. impertita, relatam sibi Emorum Petrum resolutionem approbare et confirmare dignatus est. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae, ex aedibus S. Officii, die 4 iulii 1919.

Congruenter huic decreto et rei gravitati Suprema haec Sacra Congregatio exoptat ut Amplitudo Tua pro eo quo flagrat studio salutis animarum omnem operam diligentiamque conferat:

a) ad fideles et maxime sacerdotes muniendos contra plus minusve opertas haereses et subdolas *Altas-oecuminicae-Ecclesiae* machinationes;

b) ad impediendum omnino ne catholici eidem quoquo modo faveant aut in ipsius Commentario periodico « Una Sancta » quidquam de suis scriptis evulgent, sacerdotibus illis, vel saecularibus vel regularibus, qui quoquo modo illam adhuc adiuverint, graviter monitis iussisque abstinere in posterum a quolibet eidem adiumento praestando.

Amplitudo autem Tua enixe rogatur ut has litteras cum Clero fidelibusque Sibi commissis communicet atque eos de hac re doceat moneatque.

(1) A. A. S. XI, pag. 309. [*Mon. Eccl.*, XXXI, 1919, p. 283].

(2) Acta Santae Sedis, vol. II, pag. 657 sqq. [*Ib.*, p. 284].

(3) A. A. S. XI, pag. 310 sqq. [*Ib.* 284].

(4) Acta Santae Sedis, vol. II, pag. 662 sqq.; A. A. S. XI, pag. 312 sqq. [*Ib.* 287; cfr. l'annotazione a p. 292].

Denique sciat pergratum fore, si Supremam hanc Sacram Congregationem, quas edere praescriptiones iudicaverit et quem exitum illae habuerint, quamprimum certiorem faciet.

Quae dum Amplitudini Tuae significo, impensam Tibi observantiam obtestor ac permaneo.

Addictissimus.

11 aprilis 1927.

R. Card. MERRY DEL VAL.

Sacra Congregazione dei Religiosi.

Per la cooperazione delle Suore alla Azione Cattolica.

Lettera. — *Illmo e Revmo Signore* (1). - Questa Sacra Congregazione dei Religiosi, in armonia con le direttive date dal S. Padre, ebbe già ad esprimere con lettera del 1° marzo 1924, diretta alla Presidente della Gioventù Femminile Cattolica Italiana, quanto fosse necessario il coordinamento del magnifico apostolato di educazione svolto dalle Congregazioni Religiose di Suore con attività volute e prescritte dal S. Padre all'Azione Cattolica.

Ora è noto con quanta rinnovata premura il S. Padre abbia continuato a manifestare in proposito il suo sentimento, anche con atti di eccezionale solennità ed importanza, circa il compito ch'Egli assegna all'Azione Cattolica, dichiarandola a sè cara come la pupilla degli occhi suoi, come parte della vita cristiana ed elemento essenziale della educazione cattolica.

Pertanto, affinchè l'opera di educazione che le Suore Religiose dei vari Istituti esplicano con tanto zelo e con tanto frutto nelle loro scuole e collegi, sia più facilmente coordinata al programma tracciato dal S. Padre per l'Azione Cattolica, è necessario che le Superiore degli Istituti religiosi educativi conoscano questo programma e il pratico funzionamento più esattamente e più completamente di quanto ordinariamente avviene. A tal fine Sua Santità, nell'udienza all'infrascritto Card. Prefetto della Sacra Congregazione dei Religiosi, accordata il giorno 11 corrente mese, ha creduto opportuno che questa Sacra Congregazione rivolgesse alla S. V. Illma e Rma, nella sua qualità di Assistente generale dell'U. F. C. I., la presente lettera da comunicarsi alle Superiore generali, provinciali e locali degli Istituti religiosi femminili di educazione, perchè vogliano permettere agli Assistenti gene-

(1) Mons. Giulio Serafini, Vescovo titolare di Lampsaco, Assistente ecclesiastico generale dell'Unione Femminile Cattolica Italiana.

rali o ad altri Assistenti di detta Unione, scelti di comune accordo, di fornire alle religiose, nel modo che si crederà più opportuno, quelle notizie di organizzazione e tecniche che valgano ad illustrare meglio la situazione per ottenere più efficacemente la desiderata collaborazione.

Sono certo che la S. V. troverà le migliori disposizioni da parte delle Superiore suddette, sempre così pronte ad aderire ai desideri del S. Padre.

Con i miei ossequi me le professo

Roma, 21 gennaio 1927.

Suo devmo
C. Card. LAURENTI, *Prefetto.*

ANNOTAZIONE

Crediamo utile riferire anche le disposizioni date in proposito da Mgr. Serafini nella sua lettera d'accompagno del presente documento:

«Perchè gli augusti desideri del S. Padre abbiano al più presto completa attuazione, mi permetto di far conoscere alla E. V. quanto segue:

«1. Gli Assistenti Generali U. F. C. I. personalmente o per mezzo di sacerdoti da loro incaricati o istruiti sono a disposizione degli Ecc.mi Vescovi e delle RR. Superiore per tenere lezioni illustrative intorno all'A. C.

«2. Le istruzioni relative all'Azione Cattolica Italiana devono essere date soltanto o dagli Assistenti Generali dell'U. F. C. I. oppure da altri assistenti scelti di comune accordo, ossia graditi alle RR. Superiore, ma anche agli Assistenti Diocesani o Generali della G. F. C. I. ai quali spetta garantire la sufficiente cognizione di Azione Cattolica.

«3. Qualora la S. V. e qualche Superiora desiderasse un Assistente Ecclesiastico inviato dal Centro per tenere adunanze illustrative alle RR. Suore, si potranno utilmente rivolgere al *Rev.mo Mons. Alfredo Cavagna, via S. Tomaso 3, Milano* (*101*), Assistente Generale G. F. C. I., da me incaricato per tale compito. Al medesimo indirizzo potranno indirizzarsi per avere schiarimenti intorno all'unita lettera.

«4. Presso il Consiglio Superiore della G. F. C. I. in Milano, via S. Agnese, 4, si possono avere:

«1. Le copie dell'unita lettera della S. Congregazione;

«2. La circolare inviata dal Consiglio Superiore della G. F. C. I. alle RR. Suore (L. 0,60 cad.) ove è ampiamente spiegato la natura della G. F. C. I. e il modo con cui le RR. Suore possono collaborarvi.

«3. L'autografo del S. Padre alle RR. Suore circa l'Azione Cattolica.

«4. Tutte le pubblicazioni, che illustrano la G. F. C. I.

«Fatta questa doverosa comunicazione, mi permetto di raccomandare a V. E. vivamente la iniziativa affinchè si degni di favorirla in modo migliore che la sua prudenza le potrà suggerire, etc.».

Sacra Congregazione dei Riti.

Circa il suono delle campane a morto nei giorni in cui si vieta la Messa esequiale absente cadavere. [*A. A. S.*, XIX, 382] (1).

Dubbio. — Sacrae Rituum Congregationi sequens dubium pro opportuna solutione propositum fuit; nimirum:

Ex canone 1169 § 3, Codicis iuris canonici, campanarum usus unice subest ecclesiasticae auctoritati; ex Decretis autem S. R. C. nn. 3570 ad I, 3946 et 4139, in omnibus festis, in quibus Missa exsequialis praesente cadavere prohibetur, abstinendum est ab emortuali aeris campani sonitu, a primis Vesperis festi usque ad totum insequentem diem, etiamsi post Vesperas expleantur exsequiae pro defuncto, cum effertur corpus. Insuper ex Decreto eiusdem S. R. C., n. 4015 ad VII, diebus quibus Missa de requie prohibetur, non permittitur *lugubris sonitus* aeris campani ante Missam de festo currenti. Hinc quaeritur:

An diebus Dominicis aliisque diebus, quibus Missa cantata de requie absente cadavere prohibetur, tolerari possit *lugubris sonitus* aeris campani et appositio pannorum nigri coloris ad ingressum templi in iis ecclesiis vel publicis oratoriis, ubi, permittente ritu, ex consuetudine, absente defuncti corpore, dicitur Officium defunctorum aut fit Absolutio pro defunctis?

Sacra Rituum Congregatio, audito specialis Commissionis suffragio, propositae quaestioni, omnibus perpensis, respondendum censuit: « *Negative;* et quoad Missas defunctorum serventur Rubricae novissimae Missalis tit. III et Decreta, sub vigilantia Ordinarii loci et Rectoris Ecclesiae vel Oratorii ».

Atque ita rescripsit et declaravit. Die 21 Octobris 1927.

A. Card. Vico, Ep. Portuen. et S. Rufinae,
S. R. C. Praefectus.

L. ✠ S.

Angelus Mariani, *Secretarius.*

S. Congregazione dei Seminari e Studi.

Circa la conservazione degli Archivi e delle Biblioteche ecclesiastiche, specie dei Seminari.

Circolare. — *Illmo e Revmo Signore.* - L'Eminentissimo Cardinale Segretario di Stato di Sua Santità, nella circolare del 15 aprile 1923, raccomandava alla vigile attenzione degli Ordinari d'Italia la parte più

(1) Il decreto ha in se stesso la sua spiegazione che rende superfluo ogni commento. Quanto al suo scopo, è chiaro che si son voluti liberare i giorni di Domenica etc. dall'incoerenza del suono e addobbo *funebre*, benchè nell'interno del tempio qualche cosa sia concesso alla consuetudine.

nobile e gloriosa del patrimonio economico delle chiese, consistente nella ricca eredità di pergamene e carte di libri manoscritti e stampati e di opere artistiche di ogni genere che le nazioni più colte e più ricche ammirano e ci invidiano; e richiamava altresì le Istruzioni date dalla Santa Sede nelle precedenti circolari del 30 settembre 1902 e del 12 dicembre 1907 circa la custodia e l'uso degli Archivi e delle Biblioteche ecclesiastiche.

Ora consta a questa Sacra Congregazione che non dappertutto si è adeguatamente corrisposto alla lettera ed allo spirito di tali circolari e che in qualche luogo non si è ancora provveduto abbastanza alla custodia e buona conservazione dei detti Archivi e Biblioteche, in altri non si è stati cauti a schivare intromissioni, e perfino è stata presa in considerazione la domanda di acquisto di libri rari e di manoscritti fatta da privati, sotto colore di sollevare dalle ristrettezze il Seminario.

In conseguenza questa Sacra Congregazione, per ordine del Santo Padre, richiama l'attenzione di V. S. R. sull'osservanza esatta della circolare e degli annessi Regolamenti, e raccomanda in particolare la massima riserva di diffidenza contro visite, profferte, anche le più lusinghiere, delle quali in ogni modo si dovrà informare questa stessa Sacra Congregazione.

10 marzo 1927.

GAETANO Card. BISLETI, *Prefetto.*

DISCUSSIONI

Le facoltà per le dispense matrimoniali dell'Ordinario, del parroco, sacerdote assistente e confessore in « periculo mortis » e nei casi urgenti.

Si è non poco discusso sui canoni 1043-1045, ma finora l'interpretazione dottrinale, un po' incerta per la difficoltà intrinseca della materia in parte nuova, non si può dire orientata verso una sentenza prevalente. Eppure sarebbe desiderabile che ciò avvenisse quanto prima, per evitare incertezze e scrupoli nell'uso di facoltà connesse con la validità d'un Sacramento.

Non sarà pertanto superfluo un ulteriore esame dei detti canoni. Per la loro esatta intelligenza giova premettere la definizione di impedimento *pubblico* ed *occulto*, che in argomento è di somma importanza.

Impedimento pubblico è quello che può dimostrarsi (secondo che si può prudentemente prevedere) *nel foro esterno* (per prove testimoniali o per documenti a norma dei cann. 1791, 1812-1818). *Impedimento occulto è quello che non può provarsi nel foro esterno* (can. 1037).

Secondo alcuni, sono impedimenti pubblici sia quelli *di natura pubblici*, sia quelli *di fatto pubblici*; ma la definizione, quanto alla prima parte, non è esatta. È nota la distinzione (incidentalmente accennata nel can. 1971, § 1, n. 2°) in *impedimenti di natura pubblici* e *impedimenti di natura occulti*.

Quelli risultano da un fatto ordinariamente pubblico e sono: l'*ordine*, il *voto solenne di castità*, il *voto semplice di castità pubblico*, l'*età*, il *ratto*, la *consanguineità legittima*, l'*affinità*, la *cognazione spirituale* e *legale*, la *pubblica onestà*, la *disparità di culto* e la *mista religione*.

Questi derivano da un fatto per lo più occulto: *consanguineità illegittima*, *crimine*, *voto semplice privato* (1).

Per quanto gl'impedimenti di natura pubblici siano di solito dimostrabili nel foro esterno, tuttavia potranno talvolta non esserlo per mancanza di prove testimoniali o di documenti. In tal caso l'impedimento di natura pubblico sarà di fatto occulto. Ugualmente potrà essere dimostrabile, ossia di fatto pubblico, l'impedimento di natura occulto.

Prima del Codice gl'impedimenti di natura pubblici e di fatto occulti si consideravano come pubblici.

Ciò si spiega: il concetto di impedimento occulto era più largo, per cui l'impedimento di natura pubblico e di fatto occulto – attesa da un lato la sua *natura pubblica* e dall'altro la sua notorietà a cinque o sei persone – poteva facilmente divulgarsi e diventare di fatto pubblico. Nondimeno il criterio di ritenere come pubblici tali impedimenti non era così rigido da non consentire temperamenti; e già fin d'allora alcuni impedimenti di natura pubblici e di fatto occulti, quali l'occulta *cognatio spiritualis*, l'occulta *publica honestas* ecc., erano considerati come occulti agli effetti della dispensa, *saltem quoad matrimonia contracta convalidanda*. Perciò la S. Penitenzieria dispensava dai medesimi impedimenti in foro interno, e nel medesimo foro e dagli stessi impedimenti solevano dispensare anche i Vescovi *ex tacita voluntate R. Pontificis*.

Ora però gl'impedimenti di natura pubblici e di fatto occulti devono ritenersi in ogni caso come occulti.

Il Codice, nel definire l'impedimento pubblico e occulto, non ha atteso alla loro natura, ma a un criterio di fatto, alla loro *dimostrabilità o meno nel foro esterno*. Se dunque un impedimento non è dimostrabile nel foro esterno, deve dirsi necessariamente occulto, anche se sia di natura pubblico.

Altri interpreti, oltre agli impedimenti occulti, ammettono i così detti *casi occulti*, come venivano intesi nella disciplina anteriore al Codice.

Altri infine credono che, sotto il nome di impedimenti, possa essere compresa probabilmente anche la *forma* prescritta per la celebrazione del matrimonio.

Di qui hanno avuto origine le molte e diverse interpretazioni circa i canoni, che prendiamo a riesaminare.

(1) Si potrebbero aggiungere: il *legame* di *natura pubblico* e l'*impotenza* di *natura occulta*; ma sono impedimenti *indispensabili*.

I. – In periculo mortis.

Le facoltà *in periculo mortis* sono contenute nei seguenti canoni:

« Can. 1043. — *Urgente mortis periculo, locorum Ordinarii, ad consulendum conscientiae et, si casus ferat, legitimationi prolis, possunt tum super forma in matrimonii celebratione servanda, tum super omnibus et singulis impedimentis iuris ecclesiastici, sive publicis sive occultis, etiam multiplicibus, exceptis impedimentis provenientibus ex sacro presbyteratus ordine et ex affinitate in linea recta, consummato matrimonio, dispensare proprios subditos ubique commorantes et omnes in proprio territorio actu degentes, remoto scandalo, et, si dispensatio concedatur super cultus disparitate aut mixta religione, praestitis consuetis cautionibus* ».

« Can. 1044. — *In eisdem rerum adiunctis de quibus in can. 1043 et solum pro casibus in quibus ne loci quidem Ordinarius adiri possit, eadem dispensandi facultate pollet tum parochus, tum sacerdos qui matrimonio, ad normam can. 1098, n. 2, assistit, tum confessarius, sed hic pro foro interno in actu sacramentalis confessionis tantum* ».

Dalla prima lettura, dirò così superficiale, dei due canoni si ha l'impressione che come l'*Ordinario* del luogo, il *parroco* e il *sacerdote assistente*, così anche il *confessore* abbia la facoltà di dispensare, nelle condizioni stabilite, dalla *forma* e dagli *impedimenti di diritto ecclesiastico*, sia *pubblici* che *occulti*. Ma un più accurato esame, dietro la scorta del diritto antico e della prassi della S. Penitenzieria, induce a concludere che il *confessore* può dispensare dai soli *impedimenti occulti*, esclusi quelli *pubblici* e la *forma;* e ciò per effetto della clausola del can. 1044: « *sed hic* (confessarius) *pro foro interno... tantum* ». Poichè, già prima del Codice, la facoltà di dispensare dagli impedimenti matrimoniali nel *foro interno* importava, [*non ex natura rei*, ma *ex iure positivo*, la facoltà di dispensare unicamente dagli *impedimenti occulti*.

Non *ex natura rei*, perchè anche ciò che è pubblico può essere oggetto separatamente del foro interno prima di esserlo del foro esterno, come la censura pubblica può essere assolta nel foro interno, salvo gli effetti giuridici nel foro esterno finchè non venga assolta anche in questo foro (cfr. canone 2251).

Ma *ex iure positivo*, come consta dalla Bolla « *Pastor bonus* » (13 apr. 1744) di Benedetto XIV, il quale, nel concedere al Penitenziere Maggiore e alla S. Penitenzieria le facoltà di dispensare dagli impedimenti matrimoniali in *foro interno*, le limitava ai soli *impedimenti occulti*. E conforme a questa legge è la prassi costante della medesima Penitenzieria.

Ora non è presumibile che il Legislatore, nel Codice, abbia receduto da questa norma sapiente, per i gravi inconvenienti che ne sarebbero derivati: il conflitto cioè tra foro interno e foro esterno e, quel ch'è più grave, fra diritto divino e diritto ecclesiastico. È vero che il conflitto per parte della Chiesa sarebbe stato puramente materiale, ma non per questo il Legislatore non avrebbe dovuto preoccuparsi di eliminarlo, anche per togliere ogni possibilità di frode e di conseguente rovina delle anime. Diversamente nulla

impedirebbe che gli sposi, dopo aver ricevuto la dispensa da un impedimento pubblico dirimente in foro interno sacramentale e contratto regolarmente il matrimonio *coram parocho*, ignaro dell'impedimento, potessero impugnare in foro esterno la validità del matrimonio, allegando l'impedimento medesimo, e ottenere così dalla Chiesa la sentenza di nullità di un vincolo valido innanzi alla coscienza e a Dio.

Né vale il dire che i lamentati inconvenienti cesserebbero se il confessore, anche *sub poena denegandae absolutionis et dispensationis*, si facesse autorizzare dai penitenti a registrare la data dispensa presso la Curia, oppure imponesse loro l'obbligo di denunziarla direttamente alla Curia.

Innanzi tutto è discutibile se il confessore possa imporre tal pena e far obbligo ai penitenti di rivelare *extra confessionem* ciò che potrebbe riuscire loro assai grave e rendere così odiosa la confessione stessa. Se il diritto non esige alcuna annotazione per le dispense concesse in foro interno sacramentale, come si deduce dai cann. 1046, 1047, perchè dovrebbe esigerla il confessore? Del resto la testimonianza del confessore, ove ne venisse autorizzato, non avrebbe valore giuridico (can. 1757, § 3, n. 2°). Quanto poi all'obbligo imposto ai penitenti, questi potrebbero trascurarlo.

Limitata invece la facoltà del confessore agl'impedimenti occulti, l'accennato conflitto, con le relative conseguenze, viene, per quanto è possibile, impedito e non potrebbe aver luogo che nel caso in cui l'impedimento occulto in seguito diventasse pubblico; il che ora – atteso il carattere d'indimostrabilità dell'impedimento occulto – è ben difficile a verificarsi.

Per gli stessi motivi per cui il confessore non può dispensare in foro interno sacramentale dagli impedimenti pubblici, non può dispensare – per analogia – neppure dalla *forma*. Il difetto di forma è sempre *pubblico*, potendosi dimostrare almeno dalla consultazione dei registri parrocchiali o di Curia; e benchè non sia propriamente un impedimento, tuttavia la dispensa dal medesimo difetto in foro interno sacramentale esporrebbe il matrimonio ad essere impugnato nel foro esterno, ugualmente che la dispensa da un impedimento dirimente pubblico data nel foro interno sacramentale. Può però il confessore, *qua sacerdos assistens* a norma del can. 1098 n. 2°, dispensare sempre dal difetto di forma in foro esterno.

Stabilito che il confessore ha la facoltà di dispensare dai soli impedimenti occulti, si può domandare: ha la facoltà di dispensare anche dagli impedimenti *occulti di fatto*, benchè di *natura pubblici*? La risposta non può essere che affermativa, essendo tali impedimenti, nel nuovo diritto, veri impedimenti occulti, quantunque in pratica di rado occorrerà di dispensare dai medesimi, per il fatto che gl'impedimenti di *natura pubblici* sono ordinariamente anche di *fatto pubblici*, ossia dimostrabili nel foro esterno.

II. – Nei casi urgenti (1).

Il can. 1045 stabilisce: « § 1. *Possunt Ordinarii locorum, sub clausulis in fine can.* 1043 *statutis, dispensationem concedere super omnibus impedimentis de quibus in cit. can. 1043, quoties impedimentum detegatur, cum iam omnia*

(1) Per *casi urgenti* si intendono espressamente quelli determinati dal Codice, i casi cioè, in cui a) *omnia sunt parata ad nuptias*, b) *nec matrimonium, sine pro-*

sunt parata ad nuptias, nec matrimonium, sine probabili gravis mali periculo, differri possit usque dum a Sancta Sede dispensatio obtineatur.

§ 2. *Haec facultas valeat quoque pro convalidatione matrimonii iam contracti, si idem periculum sit in mora nec tempus suppetat recurrendi ad Sanctam Sedem.*

§ 3. *In iisdem rerum adiunctis, eadem facultate gaudeant omnes de quibus in can.* 1044, *sed solum pro casibus occultis in quibus ne loci quidem Ordinarius adiri possit, vel nonnisi cum periculo violationis secreti* ».

Circa questo canone, con cui sono stati ridotti i *casi perplessi*, sono sorti i seguenti dubbi:

1° *Le parole:* « super omnibus impedimentis de quibus in cit. can. 1043 » *importano i soli impedimenti, ovvero anche la forma?*

Qualcuno ha osservato che, poichè qui si richiamano tutti gli impedimenti del can. 1043, dove si parla anche della forma, è probabile che le parole « *super omnibus impedimentis* » abbiano senso generico ed estensivo, in guisa da comprendere anche la *forma*.

Par certo invece che la forma non sia inclusa. Non può supporsi che il Legislatore abbia adoperato il termine *impedimentis* in senso generico, quando poco prima, nel can. 1043, l'ha adoperato in senso specifico, distinguendo espressamente tra *forma* e *impedimenti*.

Anche da tutto il contesto appare che sia esclusa la forma. Si dice: « *quoties impedimentum detegatur* »: il che non può riferirsi al difetto di forma, il quale propriamente non *detegitur*.

Si dice ancora: « *cum iam omnia sunt parata ad nuptias* »: ciò suppone che sia anche pronto quello che è necessario alla celebrazione del matrimonio nella forma prescritta, altrimenti *non omnia essent parata*.

La forma nella celebrazione del matrimonio è di somma importanza, perchè è l'atto costitutivo esterno del medesimo. Ora se si vede la ragione perchè sia stata accordata la facoltà di dispensare dalla medesima in *periculo mortis*, non si ha motivo di pensare che la stessa facoltà sia stata estesa ai casi urgenti.

2° *L'espressione* « pro casibus occultis » *equivale a impedimenti occulti, oppure a casi occulti nel senso che ai medesimi si dava prima del Codice?*

Alcuni interpreti, fermandosi sulla parola *casibus*, ritengono che qui si tratti non di impedimenti occulti, ma di *casi occulti*, secondo il comune significato che questi avevano nella disciplina anteriore al Codice, o secondo lo stile della S. Penitenzieria.

È però del tutto indifferente che si dia a *casibus* il suo senso letterale; giacchè non è propriamente su questo vocabolo che va portata la discussione, ma piuttosto sull'altro: *occultis*. L'*occultum*, riferito a *casi*, deve intendersi

babili gravis mali periculo, differri possit usque dum a Sancta Sede dispensatio obtineatur. Naturalmente nei matrimoni contratti si esige soltanto la seconda condizione, anche se per avventura il matrimonio dovesse convalidarsi con la forma esterna prescritta (can. 1045 §§ 1, 2).

nel significato antico, o in quello nuovo fissato dal can. 1037 riguardo agl'impedimenti? (1).

La questione è tutta qui, e la soluzione apparirà manifesta da queste semplici considerazioni.

Nell'antico diritto l'aggettivo *occulto* aveva il medesimo significato sia riferito a *casi* che a *impedimenti*; sicchè casi occulti e impedimenti occulti dicevano la stessa cosa. Ora, dal momento che il Codice ha attribuito un nuovo significato ad *occulto* in rapporto a *impedimenti*, perchè gli si vorrà conservare anacronisticamente l'antico significato rispetto a *casi*, quando impedimenti e casi, secondo l'uso tradizionale, sono termini equivalenti?

L'identità tra casi occulti e impedimenti occulti è messa in ulteriore evidenza dal parallelismo tra il canone in esame e i canoni precedenti. Mentre nei cann. 1043, 1044 la facoltà di dispensare riguarda gl'impedimenti *pubblici* e *occulti*, nel § 3 del can. 1045 viene limitata ai *casi occulti*, ossia agli *impedimenti occulti* (2). Parlare in proposito di casi occulti diversi da impedimenti occulti significherebbe introdurre un elemento nuovo, che non sarebbe in armonia e relazione col contesto dei precedenti canoni.

Ma, quel ch'è peggio, questo nuovo elemento sarebbe fonte di perplessità e di contestazioni. È noto che, prima del Codice, il criterio distintivo dei casi o impedimenti occulti era alquanto vago: non dovevano esser noti che a pochissime persone (5 o 6 ecc. secondo la qualità dei luoghi e delle persone stesse), in guisa che fosse evitato il pericolo prossimo di divulgazione. In pratica, per togliere le ansietà di coscienza, si usava indicare nell'istanza alla S. Penitenzieria il numero e la qualità delle persone che conoscevano l'impedimento, nonchè il numero degli abitanti del luogo. Come però si eviterebbero le ansietà, quando dovessero dispensare direttamente dai casi occulti, il parroco, il sacerdote assistente, il confessore?

La stessa indeterminatezza del concetto di caso occulto porterebbe per riflesso l'incertezza circa la validità delle rispettive dispense: di qui appigli e contestazioni.

Giustamente il Codice, a toglier di mezzo ogni dubbio e questione, ha definito in modo preciso il carattere di impedimento occulto. Si può pensare che nello stesso tempo abbia mantenuto aperto l'adito ai dubbi e alle contestazioni, conservando ancora in vita i casi occulti d'antica memoria?

Si ammettano per semplice ipotesi i casi occulti nel significato antico: esaminiamo le incongruenze che seguirebbero.

Essendo essi, in quanto dimostrabili nel foro esterno, veri impedimenti pubblici, nessuna sostanziale differenza vi sarebbe fra *impedimenti pubblici*

(1) Si è invocato anche il can. 2197, n. 4°, che conserva ad *occultum* l'antico significato; ma il richiamo è fuor di luogo, perchè in quel canone si parla di delitti, mentre qui siamo in materia matrimoniale e in questa materia l'*occultum* è stato definito dal can. 1037.

(2) La dizione «*casibus occultis*» in luogo di *impedimentis occultis* non può essere stata scelta che per ragioni sintattiche: le parole che seguono: «*in quibus ne loci ...*» esigevano infatti che si fosse detto *casibus* invece di *impedimentis*. Del resto che altro possono essere i casi occulti, *in subiecta materia*, se non i *casi d'impedimenti occulti?*

e *casi occulti:* la distinzione si ridurrebbe a una semplice circostanza numerica, nel senso che i primi sarebbero impedimenti pubblici noti a molte persone, i secondi impedimenti pubblici noti a pochissime persone.

La clausola apposta nel § 3 del can. 1045, che limita la facoltà del parroco, del sacerdote assistente e del confessore rispetto a quelle degli Ordinari, non avrebbe più senso, perchè attraverso i casi occulti si concederebbe la stessa facoltà degli Ordinari, di dispensare cioè dagli impedimenti pubblici ed occulti con la sola accidentale differenza, poc'anzi accennata, che l'Ordinario potrebbe dispensare dai pubblici anche quando la prova fosse data da molti testimoni; il parroco, sacerdote assistente e confessore solamente quando la prova testimoniale fosse limitata a pochissime persone.

Conseguentemente il confessore avrebbe nei *casi urgenti* facoltà più ampie che *in periculo mortis*, e per di più potrebbe dispensare in foro interno sacramentale da impedimenti pubblici, quali sono i casi occulti, contro la costante norma giuridica e con pericolo dei gravi inconvenienti sopra ricordati; a meno che si voglia limitare la facoltà del confessore agl'*impedimenti occulti*. Ciò peraltro – posto che il Codice dà effettivamente al confessore la facoltà di dispensare dai casi occulti – è vero nella tesi nostra che identifica casi e impedimenti occulti; sarebbe arbitrario nella tesi contraria, che pone distinzione fra gli uni e gli altri.

Ugualmente il parroco e il sacerdote assistente, che dovrebbero dispensare dai casi occulti nel foro interno non sacramentale, verrebbero in realtà a dispensare in questo foro da veri impedimenti pubblici.

A sostegno dell'interpretazione favorevole ai casi occulti si è fatto anche appello allo *stile della S. Penitenzieria*. Bisogna però notare che le SS. Congregazioni, oltre che per facoltà ordinarie, procedono anche per facoltà straordinarie ricevute dal Papa. Nel caso presente invece, parroco, sacerdote assistente e confessore, procedendo alla dispensa per facoltà avute dal diritto comune, devono attenersi unicamente alle tassative disposizioni del diritto medesimo, le quali – come si è dimostrato – limitano le loro facoltà ai casi occulti, in quanto corrispondono agl'impedimenti occulti.

Si è obiettato infine che la facoltà, ridotta agl'impedimenti occulti, riuscirebbe troppo angusta.

Si potrebbe rispondere che tanto e non più ha inteso di concedere il Legislatore, sebbene la detta facoltà non sia poi tanto ristretta, considerato pure che tra gl' impedimenti occulti son compresi quelli di natura pubblici e di fatto occulti. Logicamente la medesima facoltà o avrebbe dovuto estendersi agl'impedimenti pubblici, o limitarsi agl'impedimenti occulti: tra questi due termini non v'era posto pel mezzo termine dei casi occulti in senso lato, i quali avrebbero ingenerato confusione e sarebbero stati come la maglia rotta attraverso la quale sarebbero passati gl'impedimenti pubblici.

Comunque il confessore *in periculo mortis* non ha maggiori facoltà.

* * *

Si può pertanto concludere che, *in periculo mortis* e nei limiti dei cann. 1043, 1044, l'Ordinario del luogo, il parroco e il sacerdote assistente hanno la facoltà di dispensare sia dalla *forma*, che dagl'*impedimenti di diritto eccle-*

siastico, *pubblici* od *occulti:* nel *foro esterno* circa la forma e gl'impedimenti pubblici, nel *foro interno non sacramentale* circa quelli occulti.

Il confessore invece, *qua talis*,non può dispensare dalla forma e dagli impedimenti pubblici, ma solo dagl'*impedimenti occulti*, compresi quelli di *natura pubblici* e di *fatto occulti*, e nel *foro interno sacramentale.*

Poichè la facoltà è espressa in termini generali, va estesa agl'impedimenti *dirimenti* e *impedienti*, ai matrimoni *da contrarsi* e a quelli *contratti.*

Nei *casi urgenti*, a norma del can. 1045, e secondo le clausole ivi contenute, l'Ordinario può dispensare da tutti gl'impedimenti, di cui *in periculo mortis*, eccettuata la forma, in *foro esterno* o *interno non sacramentale*, a seconda che si tratti d'impedimenti pubblici od occulti. Il parroco ed il sacerdote assistente, nel *foro interno non sacramentale*, e il confessore, nel *foro interno sacramentale*, possono dispensare dai soli *impedimenti occulti*, non eccettuati quelli di *natura pubblici*, ma di *fatto occulti.*

Anche questa facoltà vale per i *matrimoni da contrarsi* e per la convalidazione *dei matrimoni contratti*, come è detto espressamente nel § 2 del can. 1045, nonchè per gl'impedimenti *dirimenti* e *impedienti.*

È anche da notare che col can. 1045, che è specifico, vien derogato in materia al can. 81, ch'è generico: *generi enim per speciem derogatur.*

Ambedue le facoltà, in *periculo mortis* e nei *casi urgenti*, non comprendono la *sanazione in radice*, riservata unicamente alla S. Sede (can. 1141).

Le medesime facoltà, essendo eccezionali, devono considerarsi come *delegate a iure* e strettamente *personali*; perciò non possono suddelegarsi. Quelli che le considerano come *ordinarie* si trovano perplessi nel determinare se siano tali anche quelle del sacerdote assistente e del confessore; sicchè alcuni sono costretti a ritenere queste ultime come *delegate.* Così le stesse facoltà per l'Ordinario e il parroco sono ordinarie, per il sacerdote assistente e il confessore sono delegate! Ma come, ad esempio, possono dirsi inerenti all'ufficio di parroco e quindi ordinarie facoltà di cui questi non può usare che in pericolo di morte e, in tal caso, sol quando non può adirsi l'Ordinario?

Nè competono al sacerdote che assiste al matrimonio per delegazione dell'Ordinario o del parroco, benchè alcuni, con criterio in verità più moralistico che giuristico, affermino il contrario.

La dispensa concessa nel *foro esterno* va annotata nel *libro dei matrimoni;* quella nel *foro interno non sacramentale* deve *regolarmente* registrarsi nel *libro segreto* della Curia (cann. 1046, 1047); nessuna annotazione va fatta per la dispensa data nel *foro interno sacramentale.*

Roma, 25 ottobre 1927.

V. SANTORO.

N. B. – Il Consiglio di Redazione del *Monitore Ecclesiastico*, pur riconoscendo meritevole di pubblicazione il presente articolo, non è stato concorde nell'accettarne tutte le conclusioni, specialmente circa la facoltà del confessore di dispensare da impedimenti di natura pubblici, di fatto occulti, e circa l'identificazione dei casi con gli impedimenti.

QUESTIONI

I.

Circa i motivi e la prassi del can. 844, § 2 (Registrazione individuale delle Messe).

Q. Il nostro Ordinario ha stabilito che ogni sacerdote deve ogni anno presentare in Curia, al momento della rinnovazione del *celebret*, il registro delle Messe celebrate e da celebrare, a norma del can. 844, § 2, inoltre esibirlo al Vicario foraneo entro *tre* giorni dalla eventuale richiesta. È fondata questa prescrizione?

R. L'obbligo di registrare le Messe manuali ricevute e quelle soddisfatte appena questa registrazione riesce opportuna (e si comincia subito quando le Messe ricevute insieme a celebrare sorpassano la decina) è così ovvio e naturale che il legislatore soltanto in questi ultimi tempi ha sentito il bisogno di sancirlo con una prescrizione primitiva, e l'ha fatto gradatamente. Ancora nel decreto *Vigilanti*, della S. Congregazione del Concilio, 25 maggio 1893, pur prescrivendosi ai Vescovi « ut sive in sacra visitatione sive extra sedulo vigilent « ne abusus hac in re iterum innotescant » non si pensò a prescrivere positivamente la registrazione per le manuali (per le fondate erano prescritte la tabella e la vacchetta fin dai tempi di Urbano VIII). Tale sanzione si ebbe solo col decreto *Ut debita* dell'11 maggio 1904 che in fine prescrive: « Denique of- « ficii singulorum Ordinariorum sit curare ut in singulis ecclesiis, praeter « tabellam onerum perpetuum, et librum in quo manuales Missae quae a fide- « libus traduntur ex ordine cum sua eleemosyna recenseantur, insuper ha- « beantur libri, in quibus dictorum onerum satisfactio signetur ». Quantunque qui non si faccia distinzione di chiese, pure dal contesto si volle arguire che si trattava delle sole chiese *parrocchiali*, e infatti a queste sole sembra riferirsi il n. 73 della formola di relazione sullo stato delle diocesi, regolata dal decreto della S. Congregazione Concistoriale *A remotissima*, del 31 dicembre 1909: perciò opportunamente il can. 843, § 1, ha escluso questa arbitraria limitazione, dichiarando « Rectores ecclesiarum aliorumque piorum locorum « sive saecularium sive religiosorum in quibus eleemosynae Missarum recipi « solent, peculiarium habeant librum in quo accurate notent Missarum recepta- « rum numerum, intentionem, eleemosynam, — celebrationem » (non è sembrato infatti, a ragione, miglior metodo, tenere *distinto* registro delle ricevute e delle celebrate). L'obbligo di un registro *individuale* viene positivamente fatto dal decreto *Ut debita*, n. 7, soltanto ai Vescovi, che « statim ex ordine « in librum referant cum respectiva eleemosyna », tutte le Messe a loro consegnate per la celebrazione; ma era relativo all'obbligo, già stabilito nel decreto *Vigilanti*, di consegnare al Vescovo, a fin d'anno, tutte le elemosine superstiti: essendo ben chiaro che senza un'accurata registrazione, non sarebbe stato possibile al Vescovo disporre tempestivamente per la loro distribuzione

e celebrazione. Il Codice, ritenendo e meglio definendo (1) l'obbligo di questa consegna (can. 841, § 2), ne ha però resa indipendente la detta prescrizione formulandola così: « Ordinarii quoque locorum et Superiores religiosis, qui pro« priis subditis aliisve Missas celebrandas committunt, quas acceperint Missas « cum suis eleemosynis cito in librum per ordinem referant curentque pro vi« ribus ut quamprimum celebrentur ». Resa così individuale, non si vedeva più la ragione di restringerla agli Ordinarii; quindi, con un trapasso insolito di frase che indica chiaramente l'occasione e la dipendenza del *nuovo* prescritto, si è aggiunto: « *Immo* omnes sacerdotes sive saeculares sive religiosi « debent accurate adnotare quas quisque Missarum intentiones receperit, qui« busve satisfecerit ». È di questo che vogliamo occuparci.

La saviezza e prudenza di tale disposizione non ha bisogno di essere a lungo illustrata. Prescindiamo, naturalmente, da quei Religiosi che *non ricevono* le intenzioni di Messe, ma celebrano sempre a intenzione dei Superiori, o di quei Cappellani che avendo una Messa quotidiana a celebrare in perpetuo non si occupano di riceverne altre. Qui manca la materia stessa ch'è oggetto della disposizione: « quas quisque *receperit* ». All'infuori di questi casi il sacerdote che riceve intenzioni, si carica di un obbligo ch'è un *debito* di giustizia il più rigoroso: le altre prescrizioni canoniche in proposito, dal can. 827 in giù, moderando appunto questo debito e il suo soddisfacimento, obbligano *gravemente* la coscienza: sono tante leggi alle quali il sacerdote è tenuto a regolare la sua condotta quasi quotidianamente. Ora senza il registro, questo regolamento diventa affatto problematico. Come, p. es., controllare l'adempimento del can. 828, circa l'esatta rispondenza numerica delle Messe celebrate e degli stipendi ricevuti; del can. 833 s., su le circostanze richieste dall'*oblatore*; del can. 835 circa il limite massimo degli stipendi che si possono ricevere, etc.? Il registro e la sua tenuta regolare sono invece una norma esatta, direi quasi un termometro, per tale adempimento. E inoltre, poichè per segnarvi *con prontezza* e *accuratezza* gli oneri accettati e la loro soddisfazione, si è costretti ad avere bene spesso fra le mani il registro, e controllare così se si è in regola coi canoni: per un trasgressore più o meno volontario di essi, sarebbe subito questo un efficace richiamo al dovere, col mostrargli una lista più o meno lunga di oneri trasandati. In caso poi di morte imprevista, senza alcun disturbo, nè suo gravame di coscienza, potrebbero subito gli eredi avere dal registro medesimo le necessarie indicazioni sugli oneri non ancora soddisfatti, che, per un successore di coscienza, devono andare innanzi a tutti gli altri lasciati a soddisfare dal defunto, e ad ogni modo non pesano più, ireparabilmente, su di lui.

L'esperienza del passato è purtroppo eloquente. Non son certo mancati casi di sacerdoti negligenti costretti a ricorrere alla Penitenzieria per rime-

(1) Non si comprendono le limitazioni *d*) *e*) che il ch. P. Cappello (*De sacramentis*, vol. I, n. 712) introduce al testo del canone (§ 2) che sufficientemente e anche *meglio* provvide ai casi indicati; a dicembre di ciascun anno debbono consegnarsi al Vescovo le elemosine ricevute 12 mesi o più prima, « post annum a die suscepti oneris » e anche « salva diversa offerentium voluntate ». Che poteva pretendersi di più?

diare a Messe di cui in gran parte era stata omessa la celebrazione, e di cui non sapevano ormai determinare il numero, neppure approssimativamente, tanto meno l'ammontare degli stipendi già da gran tempo consunti. Quale imbarazzo, dinanzi alle richieste del S. Tribunale, specialmente all'avvicinarsi della morte, dopo che il danno venne ad aggravarsi con gli anni, in guisa da essere ormai irrimediabile sia in persona propria, che degli eredi!

La prassi di questa registrazione è cosa facilissima: già vi sono registri confezionati a tal uopo con opportune fincature. Ma anche chi non vuol provvederseli può facilmente adempirla, come fu già indicato nel *Monitore*, con un semplice quaderno segnando a ogni partita tante caselle quante sono le Messe, e riempiendole col numero del giorno, del mese in cui furono celebrate, cui può aggiungersi in cifre romane il numero corrispondente al soddisfacimento. Ecco un esempio pratico:

XXII. 16 octob. 1926 *N.* 30 pro 150 L. (5 sing.) ubique a D.*N.N.* | Transmisi ad Curiam *N.* die 7 nov. 1926.

XXIII. 3 novembre 1926. Gregorianum pro *K J* def. L. 300

									I
									11
II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI
22	23	24	25	26	27	28	29	30	1
XXII	XXIII	XXIV	XXV	XXVI	XXVII	XXVIII	XXIX	XXX	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Decembr. – *Adimpleta.*

XXIV. 22 novembre 1926. N. 15 pro 105 (L. 7) quamprimum

		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
a D.na	S. S.	11	12	13	14	15	16	17	
IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV			

XXV. 1 decembr. 1926, N. 10 pro 120 (L. 12) in eccl. S. Rochi a die 20 a D. *N.N.*

È già chiaro da sè, da questo esempio, che il 17 dicembre, chi dovesse esaminare il registro conoscerebbe subito che restano a celebrare soltanto 19 Messe, per complessive L. 173. Non sarà però inutile mettere a modo di segnale nel quaderno stesso *ogni primo di mese* un biglietto da visita così concepito nell'esempio: « Oggi *1°* dicembre, mi restano a celebrare Messe n. 31 per L. 297 ».

E ora veniamo al quesito. Dal can. 843, § 2, gli Ordinarii (sì dei luoghi che dei religiosi) sono *obbligati* a esigere *ogni anno* la revisione dei registri di Messe, anche manuali, dai rettori delle chiese e luoghi pii ove si sogliono

ricevere tali elemosine. Il can. 844, § 2, che tratta dei registri individuali non fa loro tale *obbligo*: ma nega forse il diritto di esigere la detta revisione? Si legga il can. 336 in relazione al can. 335. « Observantiam legum ecclesiastica-« rum Episcopi urgeant ». « Ius ipsis et officium est gubernandi... cum pote-« state legislativa, iudiciaria, coactiva ». Ora è certo una legge ecclesiastica quella del can. 844, § 2, espressa con la parola imperativa « debent »; la sua importanza non è ristretta soltanto alla cerchia privata, al *bonum* spirituale del sacerdote che riceve Messe, ma investe il *bonum publicum*, cui spetta certamente la fedeltà negli stretti contratti, specialmente in materia così alta e delicata, qual'è il Sacrificio della Messa e i frutti pei quali se ne chiede l'oblazione. Il Vescovo ha dunque il dovere di *esigerne* la stretta osservanza. E la maniera più efficace è precisamente il controllo, la revisione di detti registri, come mostra anche il can. 843, § 2. Se il legislatore non ne ha fatto *obbligo* qui, come nel canone precedente, è stato certamente per un riguardo al Vescovo e alla Curia, cui forse riescirebbe oneroso addossarsi tale revisione in linea generale (1); ma non può certo che essere consentaneo allo spirito della legge e alla mente del legislatore, il prescritto del Vescovo, che, con non lieve sacrificio, vuole procurare sì esattamente l'adempimento della legge. Se ne ha un parallelo evidente nella prassi delle Curie di esigere per la rinnovazione del *celebret* la testimonianza degli *esercizi spirituali* fatti a norma del can. 126; certo nessun incomodo, nessuna nota di sospetto e tanto meno di infamia induce questa esigenza del Vescovo; sicchè noi non sapremmo che approvarla.

Per la ragione opposta non ci sembra invece da seguirsi senza eccezionali ragioni la disposizione delle Curie che prescrivono una speciale tessera o lettera testimoniale per poter accettare stipendi di Messe non oltre un dato numero e nemmeno di quelle che forniscono i sacerdoti di un foglio p. es. per cento Messe, da esibirsi all'oblatore che vi segni le occupate da lui, e solo ne concedono un altro simile, quando si rimetta il precedente con la firma di celebrazione almeno per 90 Messe. A noi sembra che tali esagerate disposizioni siano lesive del buon nome del sacerdote e anzi dell'ordine sacerdotale e facilmente inducano scandalosi sospetti nel popolo; senza contare l'ingiusto gravame che si impone sia ai sacerdoti specie del clero rurale nel procurare e rinnovare tali tessere e fogli, sia alle Curie nel controllare l'adempimento delle condizioni pel rilascio. L'osservanza della legge non esige affatto nè l'incomodo, nè l'ispezione o il controllo da parte di *terzi*, segnatamente, come nel caso, degli oblatori, pii quanto si vuole, ma spesso non alieni da contestazioni e ingiusti litigi.

(1) Siamo informati che realmente così era concepito lo schema del canone:

« 1) Omnes sacerdotes, tam regulares quam saeculares, Missa quas celebrandas accipiunt, statim ex ordine cum respectiva eleemosyna referant in librum, in quo etiam fideliter adnotabunt quibus obligationibus satisfecerint.

« 2) Ab hoc praescripto ii soli eximuntur, qui in communitate viventes, ad intentionem Superioris Sacrificium offerunt. Ipsi vero Superiores eodem tenentur.

« 3) Ordinarius sive per se, praesertim sacrae visitationis occasione, sive per Vicarium foraneum semel quotannis examinabit librum, qui insuper Ordinario exhibendus est quoties postulaverit ».

II.

Se le cappellanie corali siano veri beneficii.

A negare alle cappellanie corali il carattere di veri beneficii, non può certo addursi il can. 1412 il quale esclude solo le cappellanie *laicali*, di cui anzi definisce chiaramente il concetto: « quae scilicet erectae non sunt a competente auctoritate ecclesiastica »: di queste sole dice che « licet aliquam cum beneficiis similitudinem praeseferant, in iure tamen beneficii nomine non veniunt »; dunque limitando sì precisamente quali cappellanie non sono beneficii ecclesiastici, fa ben conoscere che le altre, cioè quelle « erectae a competente auctoritate ecclesiastica », sono, o almeno possono essere beneficii ecclesiastici. Nè in ciò il Codice ha innovato alcunchè dal diritto precedente. Anzi tutti i canonisti passati, alla questione che ci occupa: se le cappellanie siano o no veri beneficii ecclesiastici, ponevano appunto questo criterio di distinzione. Se la cappellania avente congrua dote viene eretta per autorità del Vescovo, è vero beneficio; se non è eretta per atto dell'autorità ecclesiastica competente, non è vero beneficio. (Così p. es., Leuren., *Forum benef.*, l. I. c. V, q. 86; Garcia, *de benefic.*, n. 102). Anzi nel dubbio – insegna il Lotter, *de re benef.* l. I. q. 5, n. 62 – deve presumersi che la cappellania sia vero beneficio « praesertim ubi constat de collatione seu institutione ab Ordinario facta ». E concorda il Leuren., l. c. q. 87. A diluire il dubbio circa l'erezione o meno di una cappellania per opera della competente autorità ecclesiastica, giova poi osservare se dalle tavole di fondazione risulta che i beni dotali della medesima siano da considerarsi come ecclesiastici; se si dichiara la cappellania incompatibile con altro beneficio; se si qualifichi come collativa, cioè da conferirsi per vera istituzione canonica; se la si dichiari sufficiente titolo per ordinazione etc.

Posto ciò, non vediamo perchè una cappellania *corale* non possa essere vero beneficio: che cosa può, infatti, la qualifica di *corale*, aggiungere o togliere alla natura della cappellania in linea di beneficio? Qui non si ha che una *adiectio oneris vel muneris;* ma se la cappellania come tale ha nel caso il carattere di beneficio, questa *adiectio* non lo fa certo perdere.

Nè altro va ricercato per parte della *perpetuità* del beneficio, a norma del can. 1409. Invero, data l'erezione per parte della competente autorità ecclesiastica, è già data la perpetuità *oggettiva* del beneficio, poichè a norma del can. 1422 il beneficio ecclesiastico una volta eretto, non può più sopprimersi che dalla S. Sede; la perpetuità *soggettiva* invece non è essenziale alla natura del beneficio che può benissimo conferirsi *revocabiliter:* cfr. c. 1411, 4°, 1438. Ove invece si abbia già la perpetuità *soggettiva* non è più da far questione della *oggettiva.*

Concludendo, trattandosi di cappellanie, l'unico criterio da considerarsi per dedurre la loro natura di vero beneficio, o meno, è proprio esclusivamente quello indicato dal can. 1412, 2°, se cioè si abbia o no, la erezione da parte della competente autorità ecclesiastica.

III.

Se il Vescovo passa imporre pensioni o tributi sui benefici più pingui a favore del clero povero, specialmente dei vice-curati.

Nel beneficio ecclesiastico fa d'uopo distinguere due cose: 1° l'officio sacro, che non è il benefizio, ma il fondamento e la causa del benefizio ecclesiastico; 2° il diritto di percepire i *frutti di beni ecclesiastici*, e questo diritto costituisce propriamente il benefizio. Si è detto: *i frutti di beni ecclesiastici;* e si intende di beni consacrati a Dio e donati alla Chiesa. Da ciò la piena autorità della Chiesa di poter disporre liberamente di tali beni.

Quindi, può l'autorità ecclesiastica, per sovvenire ai bisogni e alle deficienze di altri istituti ecclesiastici, unire insieme benefici, specialmente se semplici, e prebende sia canonicali sia beneficiali (c. 1419 ss). Come può pure allo stesso scopo imporre tributi o tasse ad enti ecclesiastici, ed anche dispensare in casi straordinari, come per necessità od utilità della Chiesa, per potere ritenere più d'un benefizio, dei quali nessuno singolarmente basta alla congrua sostentazione del beneficiato. In genere anzi il c. 1518 stabilisce: « Romanus Pontifex est omnium bonorum ecclesiasticorum supremus administrator et dispensator ».

Ma riguardo alle facoltà del *Vescovo* in proposito, bisogna stare unicamente ai can. 1422 ss. 1429 ss., per i quali sembra che, praticamente e almeno da noi, il Vescovo non possa nulla senza speciale indulto della S. Sede. Infatti il c. 1429 § 1, autorizzerebbe solo a porre pensioni su beneficii *non curati*, nell'atto del conferimento del beneficio gravato (cioè nella vacanza) e solo a vita del gravato: ora tutti sanno quale margine pensionabile lascino quei benefici *non paroecialia!* Invece pei benefici parrocchiali il divieto (ib. § 2) è tassativo, con una sola eccezione strettissima, a favore dell'uscente. Quanto a distrarre parte qualsiasi dei beni di un beneficio a favore di altri, il c. 1422 ne riserva espressamente ogni facoltà alla sola sede apostolica. Rimarrebbe forse aperta una porta nel can. 1505 che dichiara: « Loci Ordinarius... potest, *speciali dioecesis necessitate impellente*, « omnibus beneficiariis, sive saecularibus sive religiosis, extraordinariam et « moderatam exactionem imponere ». Infatti nel caso si tratta di ben grave necessità, cioè del sostentare i ministri di Dio e lo stesso culto divino; quindi sembrerebbe nulla impedire che i Vescovi *per modum actus* imponessero qualche straordinario tributo ai beneficii, per detta causa pia. Basta confrontare la fonte citata pel canone, cioè il c. 6 fol. 39 libr. III Decretal: « Prohibemus etiam ne subditos suos taliis et exactionibus Episcopi gravare praesumant. Sustinemus autem pro multis necessitatibus, quae *aliquotics* superveniunt, ut, si manifesta ac rationabilis causa exstiterit, cum caritate, moderatum ab eis auxilium valeant postulare ». È però chiaro da questi testi che si tratta di un sussidio caritativo *straordinario*, per speciale e urgente necessità « aliquoties superveniens »; dunque viene escluso un vero tributo, avente tratto successivo, quale nel caso si invoca.

Anche l'appellarsi al c. 1473, che il beneficiato è obbligato (moralmente), a spendere il *superfluo* pei poveri e per le cause pie, poco gioverebbe per asserire nel Vescovo il *diritto* di impadronirsi di questo superfluo e dispensarne egli stesso pei poveri e per le cause pie secondo il suo esclusivo arbitrio. Tale diritto il can. 1518 lo enuncia solo del Romano Pontefice. Alla S. Sede occorre dunque rivolgersi per ottenere la facoltà di cui si chiede nel quesito. E ci consta che in casi particolari la S. Sede l'ha concessa, fino al 15 % delle rendite dei benefici da conferirsi in seguito, allo scopo di costituire un fondo diocesano pel sovvenimento dei bisogni del clero e del culto, prescrivendo all'uopo prudentissime norme e cautele. Per gli attuali investiti, nel momento della concessione, in genere, non ha concesso facoltà di esazione, ma di esortarli a consentire un simile contributo.

QUESITI MINORI

34. – « Si sostiene dopo il Codice, la pretesa di un Capitolo cattedrale di non ammettere nella Chiesa cattedrale altro che quei funerali pei quali possa invitarsi il Capitolo stesso (quindi in pratica, solo quelli dei ricchi), mentre per gli altri, anche se defunti della parrocchia della cattedrale, da celebrarsi col solo personale strettamente necessario a norma della liturgia (cioè per quelli dei poveri), si debba adire soltanto una chiesa determinata dal Capitolo, tenuta da una Congrega, e quindi (*sic!*) indecentissima? ».

R. – Certamente i filiani hanno *diritto* di essere funerati dal parroco nella *propria chiesa parrocchiale* (c. 1216) e a ciò non fa eccezione l'esser questa cattedrale. Ma tale diritto può essere legittimamente prescritto; infatti a tale prescrizione non si oppone nè la natura delle cose, valendo anzi moltissimo la consuetudine in materia funeraria, la quale certo non appartiene al diritto costituzionale divino della Chiesa; nè vi si oppone alcuna speciale disposizione del Codice come può vederci dal can. 1509: anzi il can. 1216 dice semplicemente « ex iure ordinario », dunque ammette il diritto particolare fondato p. es., con consuetudine contraria. Codesta consuetudine può ben esser ragionevole, attesa la *convenienza* di mantenere alla cattedrale il suo lustro e decoro; ma non occorre certo esagerare: un funerale anche di poverissima gente, se fatto secondo le norme liturgiche, con quella pietà e carità che la Chiesa prescrive, non è mai una « indecenza » per una chiesa, anche cattedrale e non nuoce al suo lustro e decoro. Nuoce invece assai più alla sua estimazione e a quella del Capitolo stesso, la inumana esclusione dei parrocchiani poveri, le cui anime, dinanzi a Dio, non hanno certo minor valore e riguardo di quelle dei ricchi funerati da tutti i 18 canonici in pompa magna. Dunque la consuetudine, andando contro la intenzione del diritto ordinario (c. 1216) e offendendo a prima vista la eguaglianza dei cristiani, specie in questi nostri tempi in cui si rialza giustamente la « posizione privilegiata dei poveri nella Chiesa », appa-

risce grandemente odiosa, e solo dovrà ammettersi e sostenersi, quando sia rigorosamente provata a norma del diritto. Altra cosa è che si eviti il modo e il tempo in cui il funerale possa disturbare le funzioni capitolari, a che certamente il Capitolo ha sempre diritto (c. 415 § 4.).

35. — A pag. 235 del *Monitore* s'insiste sull'abrogazione del *jus optionis* anche pei canonicati, come per le Dignità (can. 396), argomentando dal fatto che il can. 403 abroga consuetudini e privilegi contrari al conferimento dei canonicati da parte dell'Ordinario, come se il can. rivendicasse al Vescovo la più *piena libertà di scelta* del soggetto e non il puro e semplice conferimento del beneficio, che è compatibilissimo col *jus optionis*. Se l'argomento valesse, dovrebbe dirsi che pure il diritto di presentazione del patrono è abrogato dal medesimo canone: cosa non vera.

R. La abrogazione delle opzioni anche pei canonicati fu autenticamente dichiarata dalla Pont. Commissione per l'interpretazione del Codice il 24 novembre 1920 (cfr. *M. E.*. 1920, p. 358). Commentando in anticipo quella risposta avevamo spiegato (p. 151, n. 2 del 1920), che l'unico ostacolo di fronte a cui il legislatore si arresta nel rivendicare al Vescovo la libera collazione è appunto la «fundationis lex». Quindi non vale l'obbiezione di parità col giuspatronato, che si appoggia infatti soltanto alla *fundatio:* cfr. c. 1448.

36. — A Regolari – esenti - è stata affidata *per 25 anni* la custodia, l'ufficiatura, tutto insomma l'andamento d'un insigne santuario dal Vescovo e dal Comune del luogo, il quale pretende su esso diritti di patronato.

Il santuario è diventato esente? In altre parole, partecipa della esenzione nativa dei Regolari, data la lunga cessione?

R. È chiaro che il santuario non è divenuto proprietà dei Regolari che lo posseggono precariamente: quindi non si può dire «ecclesia religiosorum» nel senso canonico, già spiegato lungamente a suo tempo. I Regolari vi prestano l'opera loro a norma del can. 608 § 1 e della speciale convenzione che sarà stata fatta in proposito. Ora il can. 608 § 1 vuol salva la disciplina religiosa: il che per se solo non vuol dire esenzione locale dalla giurisdizione del Vescovo, potendo bastare la esenzione interna o imperfetta (cfr. Vermeersch, *de Rel.*, vol. I, n. 362, 363). Quanto alla convenzione particolare, può benissimo inserirvisi la clausola dell'esenzione locale, che non richiede affatto le perpetuità del suo esercizio, ma può anche evitarsi. Il proponente può trarre lume, pel suo caso, dal decreto S. R. C. 4252 del 22 aprile 1910: cfr. anche *M. E.*, 1917, p. 34.

37. — Nel numero di settembre di quest'anno (1927) nel Bollettino Ufficiale della Diocesi il Vescovo metteva:

Corrigenda in Calendario curr. anni e stabiliva che il 3 ottobre si facesse in Diocesi l'ufficiatura di Santa Teresa del Bambino Gesù. Un Capitolo della Diocesi dicendo che l'ufficiatura era obbligatoria dal 1928, il 3 ottobre fece della *feria*. Simmaco sostiene che il Capitolo doveva fare l'ufficiatura di Santa Teresina e non avendola fatta non ha soddisfatto per quel giorno all'obbligo dell'ufficiatura e non può far sue le rendite delle prebende per l'anzidetto giorno. Torasio lo chiama esagerato ed in errore. Ha ragione Simmaco?

R. Non crediamo che il Vescovo abbia voluto dare al suo *Corrigenda* forza di legge, che obbligasse subito dalla data della pubblicazione (C. J. C., can. 335, § 2); mentre invece l'*obbligazione* di recitare l'officio di Santa Teresa del Bambin Gesù, incominciando dal 1° novembre 1927, perchè pubblicato il decreto sotto il 1° di agosto (cfr. C. J. C., can. 9), ossia dopo il 3 ottobre 1927, data dell'officiatura annuale della Santa, non esisteva per quest'anno, nella Chiesa universale.

Era bensì *facoltativo* l'uso, dovunque era nota la pubblicazione ufficiale. Crediamo dunque che il Vescovo non abbia voluto obbligare alcuno e molto meno un Capitolo, alla detta officiatura, ma semplicemente dare la variante pel Calendario, ad uso di chi ne avrebbe voluto approfittare.

BREVI RISPOSTE

69. — Per celebrar la S. Messa all'aperto occorre la licenza della S. Cong. dei Sacramenti, o, s'è per una volta, del proprio Vescovo. Posta la licenza, non è prudente che il Parroco si rifiuti, quando è richiesto della celebrazione dalla autorità civile o militare. (Cfr. can. 822, § 3).

70. — Per ragioni di pubblica sicurezza l'autorità politica può proibire che si suonino *di notte* le campane, quando non si tratta di funzione religiosa ordinaria. In caso di funzione straordinaria se l'autorità politica locale lo richiede, si avverta preventivamente la locale autorità di P. S. (Sindaco, Delegato, ecc.). In caso d'ingiusto rifiuto o di irragionevole proibizione da parte dell'autorità locale, si ricorra al Prefetto della Provincia.

71. — Può il Parroco proibire che in una Confraternita si celebri il settenario dei morti – *valde mane* – alla stessa ora che si celebra nella parrocchia, se vien nocumento al ministero parrocchiale. Nel dubbio, decide il Vescovo.

72. — Se nel Capitolo di N. il servizio corale è diviso per *quarteria* legittimamente (*ex fundatione*, o *ex Indulto Apostolico*), la somma totale assegnata pel servizio corale (massa delle distribuzioni) si divide per 4. Ciascuna parte si divida pei punti di effettivo servizio corale di ciascun *turno*, ossia pei giorni della settimana di servizio e pei *comuni*. I punti di presenza o di assenza indicano (fatta l'operazione aritmetica) il lucro o la perdita. Non è obbligatorio stralciare il *terzo* dei frutti per le *distribuzioni quotidiane*, se non in due casi: 1) Se non vi è alcuna somma assegnata per esse, o 2) se c'è ed è insignificante, *sprezzabile*. (Cfr. *Mon. Eccl.*, volume XXXVIII, p. 207 sg.).

73. — Un protonotario apostolico *ad instar*, anche con titoli accademici, non può indossare la croce pettorale nel tenere il pergamo per un panegirico, essendo ciò contrario al Motuproprio del 1905, che ha regolato l'uso di tali privilegi.

74. — Rispondere al quesito:

« *Qual'è la storia dell'altare privilegiato? quali benèfici effetti ridondano all'anima del defunto, pel quale si celebra Messa in detto altare?* » è certo impossibile in questa rubrica. Del resto, un tale argomento è trattato da tutti gli autori che hanno scritto sulle Indulgenze. Ad essi rimandiamo il richiedente; al quale

pel momento basterà ricordare (perchè è cosa che tutti sanno) che l'effetto è quello di una indulgenza plenaria, applicata all'anima di un defunto, pel quale si celebra il divin Sacrificio in prima intenzione (frutto *speciale*).

75. — Quando si ripone il SS.mo Sacramento solennemente esposto (nell'Ostensorio) deve sempre darsi la benedizione col medesimo *servatis servandis* (*Tantum ergo*, etc.) sia la mattina che la sera.

76. — Circa l'obbligo dei beneficiati minori di fare da eddomadario, e di servire all'altare come diacono e suddiacono, allorchè non tocca ai canonici, non vi è norma generale, eccetto quella che tutti son tenuti *in solidum* alle necessità del servizio: quindi si stia alle leggi particolari, almeno alla consuetudine e se mancano può dettar norma l'Ordinario, *audito Capitulo et interesse habentibus*.

77. — Non è prescritto nel diritto comune da quali sacerdoti debbano essere celebrate le Messe fondate in una data chiesa: in pratica però anche quando non sia espressamente dichiarato dal fondatore, dovranno sempre preferirsi i sacerdoti ascritti alla detta chiesa, essendo ovvio che debbono questi preferirsi agli estranei. Il supero deve rimettersi all'Ordinario *del luogo*, e diventa « ad instar manualium » (can. 826, § 2).

78. — In specie per le Confraternite, anche per le Messe *manuali* offerte pei confratelli defunti, per consuetudine generale, deve preferirsi la chiesa ove sono erette, e il cappellano della Confraternita. Salva sempre la massima libertà degli oblatori.

79. — Non può esser dubbio che il can. 859, § 3 ha abrogato l'*obbligo* di fare la comunione Pasquale nella propria parrocchia, non solo per chi non può, ma anche per chi non vuole. Ha però *raccomandato* vivamente di farla nella propria parrocchia, e imposto ai sacerdoti anche non parroci, di unirsi in questa raccomandazione: « suadendum fidelibus ». Quindi è da riprovarsi la prassi dei rettori di chiese non parrocchiali, di distogliere, anche per via indiretta, i fedeli dal fare la comunione pasquale nella propria parrocchia di ciascuno, dicendo p. es. che ormai non v'è che una *semplice convenienza* in ciò.

80. — La consuetudine sancita nelle Costituzioni, che attribuisce al Canonico Parroco della Cattedrale i diritti funerarii anche nella morte di un Capitolare, per cui, a norma del can. 415, § 1, 3°, spetta al Capitolo fare il funere, non esclusa la Messa esequiale, può certo sostenersi anche dopo il Codice, che su questo punto non ha innovato, e in materia di porzioni canoniche fa sempre salvo il diritto particolare (p. es. anche in can. 1236).

81. — Pel Breve del 7 marzo 1924 (cfr. *M. E.*, 1924, p. 112) basta il consenso del Vescovo: molto meno deve essere escluso dalle « inter praesentes » il Canonico che puntato si reca al Congresso eucaristico nazionale proprio per accompagnarvi il Vescovo !

82. — Non è vero che i moralisti moderni contraddicano all'insegnamento catechistico che la confessione sacrilega importi l'obbligo di ripetere l'accusa dei peccati invalidamente confessati. Il Vermeersch (III, n. 595) dice soltanto: « Apud *eumdem* confessarium, satis est paucis verbis memorare peccata antea illi cognita, dummodo confessarius aliquam servaverit notitiam peccatorum » in che concorda con S. Alf., VI, 502. Il Noldin III, n. 290 insegna lo stesso: solo a 291 aggiunge: « che anche apud alium non tenetur repetere confessiones intermedias *bona fide* et rite peractas ideoque validas... etenim si peccatum in sequentibus confessionibus aut ex ignorantia aut ex oblivione omisit, confessiones intermediae validae erant ». In pratica, purtroppo, ciò si verifica di rado; ma in teoria è ben detto. Se quindi si presenta il caso, è bene domandare al penitente se non sapeva che celare un peccato grave è sacrilegio, e che

v'è l'obbligo di ripetere integralmente la confessione; e se, nelle confessioni seguenti, si è ricordato di tal obbligo, e ha ricusato di soddisfarlo. Qualora il penitente risponda negativamente, il che, ripetiamo, ben di rado accade – non v'è ragione di imporgli l'obbligo sì gravoso per ambedue, di rifare integralmente le confessioni passate.

83. — Ripetiamo (cfr. p. 12 del 1926) che il parroco non può autorizzare le processioni «extra ecclesiam» senza prendervi parte egli stesso: molto meno può esigere, per dare tale licenza, una tassa: la facoltà di permettere ciò spetta esclusivamente all'Ordinario. (can. 462, 7°; 1293 s.).

84. — Il battesimo *deve* ripetersi sotto condizione qualora esista un ragionevole dubbio su la sua validità: (cfr. can. 732, § 2) tale dubbio v'è certamente se il ministro crede di aver omesso p. es. le parole « et ✠ Filii ».

85. — La risposta n. 56 s. del mese di agosto vale anche se il Vescovo semplicemente diede al religioso secolarizzato il *nulla osta* per la sua dimora in diocesi. Passati dunque al massimo *sei* anni da questa concessione senza positiva *dimissione* (can. 641, § 2) il religioso « ipso facto dioecesi incardinatus est » nè occorre domanda al Vescovo o al Capitolo (*sic*); la incardinazione può poi stare anche senza le facoltà di esercitare integralmente il sacro ministero.

86. — Il comunichino di metallo, sia o no dorato, è soltanto *tollerato*: abbiamo già notato, riassumendo il nuovo Rituale, che questo non menziona che il « linteum album »: ed è certo meglio stare alle prescrizioni delle rubriche.

87. — Se non è proibito, è ad ogni modo molto incongruo, mettere vasi da *fiori* naturali o artificiali intorno al tumulo in chiesa in occasione di uffici funebri. Dove si andrebbe a finire, se la S. Sede dovesse nominare tutte le singole cose che sconvengono, o almeno poco convengono in chiesa e fuori?

88. — L'incompatibilità di cui al can. 1439, § 2 non può esistere tra il patrimonio pure ricchissimo anche se accettato in *titolo* di ordinazione e un pinguissimo beneficio: poichè quel patrimonio non può mai costituire un *beneficio* nel senso canonico (cfr. can. 1473).

89. — Un chierico nominato canonico, che si ricusa di prender possesso, irragionevolmente chiede di avere un *sostituto* pel servizio corale, (cfr. can. 419 e 1472), nè il Vescovo può consentire in questa pretesa, ma deve agire a norma del can. 1444, paragr. 2.

90. — L'aver conseguito la laurea in sacra teologia non è da se sola la giusta causa di cui al can. 130 per la dispensa degli esami, dei novensili; quella giusta causa deve interpretarsi per un *impedimento* di fare detti esami, non per un privilegio, negato anche ai parroci e canonici. Al contrario, potrebbe benissimo a giudizio esclusivo del Vescovo valere per la dispensa dall'esame per le confessioni: cfr. canone 877, § 1.

91. — Il parroco o vice-parroco che accompagna i *suoi parrocchiani* a un santuario, può confessarli (essi, non altri) in loco debito per tutto il viaggio di andata e ritorno, a norma del can. 881, § 2: la limitazione del can. 873 « pro suo quisque territorio » indica appunto quali sono i « sudditi » di cui al can. 881, non il luogo ove vale la facoltà.

92. — Anche i religiosi secolarizzati prima del Codice, sono soggetti alla restrizione del can. 642, come fu deciso autenticamente il 24 nov. 1920 (cfr. *Mon. Eccl.* 1921, p. 74). L'indulto poi dovendo avere « speciale », ottenuto, p. es. pel canonicato nella cattedrale, (n. 1°) non vale *anche* in seguito per insegnare in Seminario (n. 2°).

93. — Nessun dubbio che il Capitolo possa elevare la elemosina della Messa conventuale in relazione alla tassa diocesana.

CRONACA ECCLESIASTICA

La consacrazione del primo vescovo giapponese Mgr. Gennaro Hayasaka, vescovo di Nagasaki, ebbe luogo il 30 ottobre, festa di Cristo Re, nella Basilica Vaticana per mano del S. Padre, che volle rilevarne il triplice significato, nella seguente omelia: « Venerabilis frater, Anno vix elapso ab consecratis primum heic, ad Apostolorum sepulcrum, sex sinensibus episcopis, tibi, qui primus e Iaponia inter Conlegii Urbaniani alumnos adscitus es, primo item e Iaponia, in hac ipsa templi maiestate ac sanctitate, sacerdotii plenitudinem, magna cum spiritus dulcedine, contulimus. Quem quidem sacrum ritum dum conficiebamus, credimus, cum Francisci Xaverii, qui patriae vestrae catholicam fidem princeps intulit, tum gloriosorum martyrum, qui pro Christo apud vos caesi sunt, veluti exsultavisse et pullulasse ossa de loco suo. Res sane maximi momenti mox acta est, eademque inlustris Imperii Iaponici tam clero et fidelibus, quam ipsis optimatibus popularibusve nostrae Religionis exsortibus grata ac incunda.

Rem maximi momenti actam diximus; quod enim te, venerabilis frater, ad tam excelsam dignitatem eveximus, hoc profecto id comprobat, frequentes e Iaponia clericos ad sacerdotium contendere ac maturescere, ex indigenisque sacerdotibus aliquem iam dignum fieri ac duci, qui clero populoque suo, auctus infulis episcopalibus praesit. Te autem ut in Almam hanc Urbem, prope Apostolicos cineres manuum impositione Nostrarum consecrandum, vocaremus, non una quidem causa suasit. Fecimus enim, ut primus indigena Iaponiae episcopus ex hoc catholicae unitatis quasi centro ad suos missus reverteretur; fecimus ut Pastoribus et missionalibus, illic in provehendo catholico nomine elaborantibus, gratificaremur; eosdemque ac simul omnes illos atque illas, qui quaeve ab anno millesimo octingentesimo octogesimo nono cleri indigenae institutionem promovere studuerunt atque in dies student, quasi quodam praemio ornaremus et cumularemus: fecimus denique ad manifestandum quanti haberemus cum vestros in humano civilique cultu gradus et processus, tum in Iaponico imperio auctam Religionis aestimationem ac reverentiam. Magnam, ceteroqui, de se exspectationem Nobis commovent cives tui, quibus ea est animi fortitudo et constantia, ut, si semel catholicam fidem amplectantur, immoti in ipsa iam haereant; neque enim illarum memoria christianarum consortionum facile delebitur, quae ab saeculo septimo decimo ad undevicesimum — quo quidem intervallo missionalibus in Iaponiam interclusus est aditus — occulte, etsi nullus sacrorum administer sibi aderat, in fide perstiterunt.

Est igitur cur de sollemni hodierno ritu vehementer et Nos gaudeamus et ipsemet, venerabilis frater, Nobiscum gaudeas; eo magis quod consecratio episcopalis tua in hunc diem auspicato incidit, quo die regiam Christi dignitatem Eiusque in universum terrarum orbem imperium Ecclesia concelebrat. Hoc enim tibi munus mandatur, venerabilis frater, ad hoc mitteris ut apud tuos Christi regnum pro viribus proferas; atque eo latius prola-

turus es, quo ardentior ipse Christi apostolus eris, ardentioresque de tuis Christi efficies apostolos.

Auspicato item contigit ut ad hunc sanctissimum ritum celebrandum adunaremur exeunte anno septies centesimo ab felici transitu beati Patris Francisci Assisiensis. Praepotentem enim habebis patronum atque intercessorem apud Deum sanctissimum Patriarcham, qui apostolico incensus ardore, Praeconis Magni Regis et nomine gloriatus est et munere functus. Cuius gloriosissima saecularia, postquam universo catholico orbe mirabiliter conspirante nec sine uberrimis spiritus emolumentis toto celebravimus anno, heic et hac ipsa hora effusis ad Deum Optimum Maximum gratiarum actionis precibus sollemniter claudere placuit.

Tam felicibus auspiciis proficiscens, venerabilis frater, « congrega in messe, ut filius sapiens » (*Prov*, X, 5); et coeptis laboribusque tuis faveat ac benedicat Dominus messis. Quodsi a Petri sepulcro et ab aedibus Nostris longe aberis, tamen te Petrus patrocinio suo teget, et Nos caritatis Nostrae precumque Nostrarum praesidio comitabimur. Atque profecto futurum est, ut ipse venerabilis frater, germen Iaponici episcopatus novellum, secundum illud Christi Domini (Io., XV, 16) fructum afferast et fructus tuus maneat. Amen, Amen. ».

RECENSIONI

BIBLIA SACRA. Juxta vulgatam Clementinam divisionibus, summariis et concordantiis ornata. Denuo ediderunt complures Scripturae Sacrae Professores Facultatis theologicae Parisiensis et Seminarii Sancti Sulpitii. Un volume in-8° (22 ½ × 12 ½) di 1600 pagine su carta sottile, con 16 carte in colore e con piante. Edizione classica. Sciolto, L. 25. Legatura in tela inglese, L. 30. Legature assortite sino a L. 80. (Roma, Desclèe e C.).

Quest'edizione fu preparata da varii Professori di S. Scrittura della Facoltà Teologica di Parigi e del Seminario di S. Sulpizio.

Il testo, che è quello della Clementina, è così presentato: ogni libro della Bibbia trovasi diviso in un certo numero di parti o di sezioni, stabilite secondo il senso; e in principio di ogni parte, trovasi un sommario che dà l'analisi del contenuto; queste divisioni e questi sommari corrispondono alle Divisioni della Bibbia francese del Crampon.

In questa nuova edizione, tutti i lettori, e specialmente i sacerdoti e gli studenti, troveranno un aiuto realmente efficace.

Possiamo, con certezza, affermare esser questa una tra le migliori edizioni esistenti della Bibbia. — *Gli Editori.*

Direttore responsabile: UBALDO MANNUCCI.

Imprimatur: ✝ JOSEPH PALICA, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Roma, Tipografia del dott. Giovanni Bardi - Salita de' Crescenzi, 17.